



COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

**OGGETTO : AMBITO TERRITORIALE ALESSANDRIA 1 – NORD
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE
MODIFICATA PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA
PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

L’anno **DUEMILASEDICI** addì **SETTE** del mese di **APRILE** alle ore **21,00**
nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **STRAORDINARIA** di prima convocazione.

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	GRIGNOLIO ARMANDA	SI	NO
2	BARALE GIUSEPPE	NO	SI
3	PACE ANNA	SI	NO
4	CAMAGNA MATTEO	SI	NO
5	BELLAN PATRICK	SI	NO
6	SARESINI MARCO	SI	NO
7	DE LUCA DIANA	NO	SI
8	LOMANTO GIUSEPPE	SI	NO
9	TORRIANO MARCO	NO	SI
10	ASTORI DARIO	SI	NO
11	GRAZIOTTO LUCA	SI	NO

Con l’intervento e l’opera della dr.ssa **DI MARIA Maria Luisa** - **SEGRETARIO COMUNALE**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti , la Signora **GRIGNOLIO Armanda** , nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164 recante “Attuazione della Direttiva 98/30/CE, norme comuni per il mercato interno del Gas naturale”, più volte modificato ed integrato, è stato disciplinato il settore speciale del servizio di distribuzione del Gas;
- con l’art. 46 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n° 159 , convertito con Legge 222/2007 è stato disposto che le gare per l’affidamento del servizio debbano avvenire per ambiti territoriali minimi, da costituirsi con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata;
- in particolare l’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 164/00 stabilisce che: “L’attività di distribuzione del gas naturale è attività di servizio pubblico che deve essere affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni e gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione;
- con Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 sono stati determinati 177 Ambiti Territoriali Minimi per il territorio nazionale;
- con successivo Decreto Ministeriale del 18.10.2011 sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascuno di detti A.T.E.M.;
- con Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2012: “Regolamento per criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art. 46-bis del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222”, in vigore dall’11.02.2012, sono stati previsti tempi e modalità per l’individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l’avvio del processo di indizione della gara medesima;
- con Decreto Ministeriale n.106 del 20 maggio 2015 sono state apportate delle modifiche al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n.226 e suoi allegati.

Rilevato che:

- il Comune di Casale Monferrato è stato individuato ai sensi di Legge quale Comune capofila e Stazione Appaltante per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'Ambito Territoriale AL 1-Nord;
- a tali fini è stato approvato uno schema di Convenzione da parte dei rispettivi organi consiliari di 54 (cinquantaquattro) rispetto ai 55 (cinquantacinque) Comuni appartenenti all'Ambito;
- successivamente è stata sottoscritta la Convenzione dai Sindaci del 54 Comuni dell'Ambito Territoriale AL 1-Nord;

Dato atto che i rapporti tra i Comuni e la Stazione Appaltante, per tutti gli aspetti del procedimento di gara, per la successiva gestione del contratto di servizio e per tutti gli oneri conseguenti, devono essere regolati ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 267/00 e s.m.i., da una specifica Convenzione, che viene riportata con un nuovo schema Allegato A), in quanto oggetto di alcune modifiche;

Rilevato che:

- le modifiche in oggetto si rendono necessarie al fine di rendere coerente il testo della nuova Convenzione alle ultime disposizioni normative entrate in vigore successivamente alla data della sottoscrizione della Convenzione originaria e in particolare al D.M. n.106/2015;
- a seguito di diversi incontri svolti con il Collegio dei Tecnici individuati dalle sub aree dell'ATEM AL 1-nord, è emersa la necessità di semplificare la procedura volta alla redazione della perizia di stima del valore industriale residuo (V.I.R.) degli impianti e delle reti di distribuzione del gas naturale presenti nei territori dei Comuni dell'Ambito;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del testo della nuova Convenzione, oggetto di modifiche, da ratificare con propria Deliberazione Consiliare.

Vista la D.C.C. n. 8 del 30/04/2013 con la quale si procedeva all'approvazione del testo della Convenzione originaria;

Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare lo schema della Convenzione modificata per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, schema composto di n° 13 articoli, che si allega al presente atto (*Allegato A*) per farne parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Casale Monferrato per gli adempimenti di competenza.

Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione mediante firma elettronica a pena di nullità;

STABILISCE INOLTRE

con il voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n.267.

CONVENZIONE TRA I COMUNI APPARTENENTI ALL'ATEM ALESSANDRIA 1 NORD PER L'AFFIDAMENTO E L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

PREMESSO CHE

l'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 164/00 stabilisce che "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

la legge 29 novembre 2007, n. 222 - concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2- nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas - stabilisce che con decreto dei Ministri dello Sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

sulla scorta di ciò il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di ATEM e con successivo decreto del 18.10.2011 ha poi individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;

è stato altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.1.2012 il decreto ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis dei D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";

le suddette disposizioni, ai fini di un efficace e efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, hanno stabilito che l'amministrazione con funzione di stazione appaltante per ambiti territoriali debba essere il Comune Capoluogo di Provincia qualora presente nell'ambito, ovvero un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell'ambito, e ciò al fine di favorire il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all'ambito;

nell'Ambito Alessandria 1 — Nord il Comune di Casale Monferrato è stato individuato quale Stazione appaltante dai Comuni dell'ambito, con le rispettive deliberazioni consiliari;

l'articolo 15 c.1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

-l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso e ritenuto con effetto vincolante fra le Parti,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 **(Oggetto e finalità)**

1. La Convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali e per l'intero Ambito Alessandria 1 — Nord, come risultante dal D.M. 18 ottobre 2011, le procedure necessarie per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale tramite gara e la successiva gestione dei rapporti con il gestore.

2. L'esercizio coordinato e associato delle attività di cui al presente articolo rappresenta lo strumento organizzativo prescelto dai Comuni per addivenire ad un affidamento congiunto del servizio di distribuzione del gas naturale, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in una prospettiva finalizzata a realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed a migliorare sensibilmente gli standard di qualità e sicurezza nell'erogazione del servizio. Assicura altresì una gestione professionale qualificata e ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali, anche a carattere tecnico ed economico, preordinati all'individuazione dell'impresa di distribuzione nell'ambito di un unico esperimento concorsuale e nel rispetto della vigente normativa generale e settoriale.

Articolo 2 **(Individuazione dei compiti del Comune di Casale Monferrato)**

1. Al Comune di Casale Monferrato, che accetta, viene attribuita dagli Enti sottoscrittori la delega all'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo, e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni stessi.

In particolare il Comune di Casale assumerà a titolo esemplificativo i seguenti compiti:

- a. Acquisire dai Comuni tutte le informazioni inerenti lo stato di consistenza e le altre specifiche di cui all'art. 4 del DM 226/2011 degli impianti attivi sul territorio dell'ATEM
- b. Preparare e pubblicare il Bando ed il Disciplinare di gara.
- c. Nominare la Commissione di gara
- d. Svolgere e aggiudicare la Gara
- e. Curare per delega espressa conferita dai Comuni con la presente Convenzione, ogni rapporto con il Gestore aggiudicatario della gara, volgendo la funzione di controparte del contratto di servizio.
- f. Esercitare le funzioni di vigilanza e controllo coadiuvato dalla Conferenza di coordinamento di cui al successivo art. 4.
- g. Intrattenere i rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico.
- h. Assicurare attraverso l'apporto dei propri uffici e anche di qualificati professionisti, la predisposizione della documentazione tecnica, amministrativa, contrattuale ed economica da porre a base dell'espletanda gara.

2. Per lo scopo di cui al precedente comma, il Comune di Casale Monferrato acquisirà dai Comuni sottoscrittori ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad essa conferito.

3. La raccolta documentale di cui al precedente comma riguarderà in particolare i seguenti atti:

- a. lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni;
- b. il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell'attività di misura;

- c. le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento.
 - d. la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga;
 - e. il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti;
 - f. il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall'Autorità, mettendo a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespiti e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall'Autorità o meno, i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località;
 - g. le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto, in forma anonima, con riferimento, in particolare all'anzianità di servizio, al livello di inquadramento, alla qualifica, alla retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato, oltre alla data in cui l'addetto è stato assegnato alla gestione locale dell'impianto di distribuzione; analoghe informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il numero dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni centrali.
4. Il Comune di Casale Monferrato, in qualità di Ente Capofila, convoca la Conferenza di Coordinamento per ogni aspetto relativo al funzionamento della presente convenzione.

Articolo 3 (individuazione dei compiti degli Enti sottoscrittori)

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con il Comune di Casale Monferrato per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. I Comuni dell'ATEM Alessandria 1 Nord si impegnano a cooperare con efficienza in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione. A tale scopo i Comuni dovranno fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione la documentazione necessaria per il bando di gara.
3. Per documentazione necessaria s'intende quanto previsto dall'art. 4 c. 1 DM 226/2011 ed elencato al precedente art. 2 c. 3 lett. da a) a g) della presente convenzione. Tale documentazione dovrà essere reperita da ciascun Comune presso il gestore uscente. I dati dovranno essere forniti su supporto informatico, con le modifiche previste dalla delibera dell'Autorità Energia Elettrica e Gas (AEEG) N. 532/2012/R/GAS del 13.12.2012 e dal successivo comunicato del 20.12.2012
4. I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla Stazione Appaltante, tempestivamente ed in sinergia con l'attività prodotta dal Collegio dei periti, e, comunque, entro il termine che sarà stabilito dalla Stazione appaltante:
 - i dati relativi al valore del rimborso al gestore uscente secondo quanto previsto dall'art. 5 D.M. 226/2011 e dagli artt. 14 e 15 D. Lgs. 164/2000 s.m.i.;

- gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e lo stato del proprio impianto di distribuzione del gas, al fine della predisposizione da parte della Stazione Appaltante delle linee guida programmatiche di ambito e del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, che andrà allegato al bando di gara.

5. I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla Stazione Appaltante ogni ulteriore documentazione necessaria alla predisposizione del bando e degli atti di gara, richiesta dalla normativa vigente in materia.

Articolo 4 (Conferenza di coordinamento)

1. Alla Conferenza di coordinamento (dei Sindaci dei Comuni dell'A.TE.M.) spettano funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo.

2. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune di Casale Monferrato, Comune capofila, ed è composta dai Sindaci e/o dai Presidenti delle Unioni dei Comuni dell'A.TE.M. La Conferenza si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di un numero di Comuni che detengano almeno 1/3 delle quote di rappresentanza come definite al successivo punto 3. La convocazione deve pervenire, anche in via telematica, almeno cinque giorni prima della seduta.

La Conferenza è regolarmente costituita:

a) in prima convocazione con l'intervento di almeno i 2/3 delle quote di rappresentanza come definite al successivo punto 3;

b) in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno decorsa un'ora, con l'intervento di almeno il 50% delle quote di rappresentanza come definite al successivo punto 3.

3. La Conferenza decide a maggioranza qualificata dei 3/4 delle quote di rappresentanza espresse dai presenti con il sistema del voto ponderato riferito alla media ponderata ottenuta applicando un coefficiente di 0,8 per i punti di riconsegna ed un coefficiente di 0,2 per il numero di abitanti di ciascun Comune, ed utilizzando i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo di cui al comma 1, spetta in particolare alla Conferenza di Coordinamento:

a) l'individuazione congiunta degli obiettivi e delle linee guida da eseguire nella ricognizione preliminare e nella predisposizione della documentazione di gara;

b) l'indicazione al Collegio dei Tecnici, di cui al successivo art.5, in caso di mancato accordo sul valore di rimborso ai gestori uscenti, delle linee guida per consentire la prosecuzione dell'attività;

c) l'approvazione del budget di spesa complessivo, su proposta della Stazione appaltante (Comune di Casale Monferrato), e gli eventuali adeguamenti necessari per sostenere tutti i costi derivanti dalle attività realizzate in attuazione della Convenzione;

d) l'approvazione del rendiconto della gestione;

e) la nomina dei componenti il Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art.8;

f) l'indirizzo, la vigilanza, la programmazione ed il controllo sulle attività di distribuzione, regolate da apposito contratto di servizio.

5. La Conferenza di coordinamento è costituita con la sottoscrizione del presente Atto.

Articolo 5 (Collegio dei Tecnici)

1. Il Collegio dei Tecnici è l'organo costituito dai professionisti incaricati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni dell'ATEM, presieduto dal Dirigente del Settore Gestione Urbana e Territoriale della Stazione Appaltante.

2. Il Collegio dei Tecnici sarà composto da:

- Un tecnico nominato dal Comune di Casale Monferrato;
- Un tecnico nominato dai restanti Comuni della subarea AMC – gestore uscente;
- Un tecnico nominato dal Comune di Valenza;
- Un tecnico nominato dai Comuni della subarea ex ENEL gas (ora 2i Rete Gas Spa) –gestore uscente;
- Un tecnico nominato dai Comuni della subarea ITALGAS – gestore uscente;
- Un tecnico nominato dai Comuni della subarea ex G6 Rete Gas (ora 2i Rete Gas Spa) – gestore uscente;.

3. Al Collegio dei Tecnici sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) coordinare le attività relative alla valutazione del valore di rimborso delle reti esistenti nei singoli Comuni secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 226/2011 e dalle Linee Guida di cui al D.M. 22/05/2014 e da eventuali successive modifiche ed integrazioni normative;
- b) procedere, entro il termine all'uopo fissato dalla Stazione Appaltante, al deposito della documentazione relativa al valore del rimborso da corrispondersi a tutti i Gestori uscenti dell'ATEM.

Con riferimento all'art. 5, comma 16 del D.M. n. 226/2011 e s.m.i. potranno verificarsi i seguenti casi:

b₁ – l'Ente Locale Concedente ed il Gestore uscente raggiungono l'accordo bonario sul valore di rimborso. Ciascun tecnico redigerà apposito verbale, corredato da parere di congruità dal medesimo, da sottoporre all'approvazione del Comune ed all'approvazione da parte del C.D.A. della Società Concessionaria uscente.

b₂ – l'Ente Locale Concedente ed il Gestore uscente non raggiungono l'accordo bonario sul valore di rimborso. In questo caso ciascun tecnico dovrà produrre alla Stazione Appaltante i seguenti documenti:

- Stima dell'Ente Locale Concedente;
- Stima del Gestore uscente;
- Valore di riferimento da utilizzare per la verifica dei requisiti di partecipazione di gara;
- Principali punti di divergenza tra la stima dell'Ente e la stima del Gestore uscente, nonché eventuali metodologie di calcolo particolari contenute nei documenti concessori.

Ogni Comune provvederà all'approvazione del rispettivo valore di rimborso, come risultante dalla documentazione predisposta, sia nel caso b₁ che nel caso b₂ dal tecnico incaricato da ciascuna sub area.

c) coadiuvare la Stazione appaltante nella predisposizione e stesura del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, che andrà allegato al bando di gara.

4. Gli oneri per il funzionamento del Collegio dei tecnici sono in carico, pro quota, ai Comuni che hanno provveduto alle rispettive nomine e agli stessi spetterà il relativo rimborso così come definito al successivo art. 10 comma 1.

5. Il Collegio dei tecnici si costituisce entro 2 mesi dalla data della sottoscrizione del presente Atto.

Articolo 6 (Nomina dei Tecnici)

1. Al fine di procedere all'individuazione dei componenti il collegio dei tecnici, il territorio dell'ATEM è suddiviso nei sei raggruppamenti di cui al precedente articolo 5 comma 2, fatti salvi eventuali diversi accordi tra gli Enti interessati relativi alla composizione della subarea di riferimento, da comunicarsi alla Stazione Appaltante.

2. Ciascuna subarea potrà individuare un Comune/Unione di Comuni referente con il compito di procedere, per conto di tutti i Comuni facenti parte del raggruppamento, all'individuazione del professionista, alla sua nomina e all'affidamento dell'incarico, nel rispetto della vigente normativa.

3. Il nominativo del professionista incaricato dovrà essere comunicato alla stazione appaltante entro 2 mesi dalla data della sottoscrizione del presente Atto.

Articolo 7 (Contratto di Servizio)

1. Comune di Casale Monferrato, quale stazione appaltante, curerà ogni rapporto con il gestore individuato a seguito della gara, quale controparte del contratto di servizio, coadiuvato dal Comitato di Monitoraggio composto dai rappresentanti dei Comuni sottoscrittori, come meglio indicato al successivo art. 8.
2. Ciascun Comune, attraverso la Conferenza di Coordinamento, nell'ambito del contratto stipulato ad esito della procedura di gara, manterrà i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14, c. 1, D. Lgs. n. 164/2000.

Articolo 8 (Comitato di monitoraggio)

1. Il Comitato di Monitoraggio coadiuva la Stazione Appaltante nelle sue funzioni di vigilanza e controllo quale controparte del contratto di servizio e, come previsto dall'art. 30 dello schema di contratto tipo di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2013, è composto da un numero massimo di 15 rappresentanti degli Enti concedenti, selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità.
2. La selezione avverrà in sede di Conferenza di coordinamento dell' A.TE.M., sulla base di apposite candidature presentate dagli Enti partecipanti e con modalità tali da garantire adeguata rappresentanza degli Enti stessi.
3. I componenti durano in carica per anni tre e possono essere rieletti per un ulteriore triennio.
4. Il Comitato di Monitoraggio adotta un regolamento di organizzazione e funzionamento e può operare senza particolari formalità.

Articolo 9 (Assistenza tecnico- legale)

1. Trattandosi di materia altamente specialistica, la Stazione appaltante, potrà avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, del supporto di specifica assistenza tecnica e legale esterna.

Articolo 10 (Rapporti finanziari)

1. Le spese sostenute dagli Enti Locali concedenti e dalla Stazione Appaltante per la predisposizione e lo svolgimento della gara dovranno essere rimborsate con le seguenti modalità:
 - Per lo svolgimento delle funzioni centralizzate e di gara alla Stazione Appaltante viene rimborsata una somma "Una tantum" dai Gestori uscenti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DM 226/2011 e sue successive modificazioni, con i criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con deliberazione 11/10/2012 n. 407/2012/R/GAS;
 - Per le attività propedeutiche alla gara dell'ATEM, quali quelle connesse alla valutazione del valore di rimborso delle reti, inclusi gli accessi agli impianti e la predisposizione delle valutazioni di dettaglio nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti, poste in atto dagli Enti concedenti, la citata deliberazione n. 407/2012 ha stabilito una somma "Una tantum" che viene erogata sempre dai gestori uscenti alla Stazione appaltante la quale dovrà ripartirla tra i singoli comuni dell'ATEM.

2. Le spese per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio saranno rimborsate ogni anno dal gestore del servizio di distribuzione del gas ai sensi e nella misura prevista dall'art. 8, comma 2, del DM 226/2011 e s.m.i..
3. Eventuali economie risultanti dal rendiconto della gestione approvato dalla Conferenza di coordinamento, sia ante che post gara, verranno ripartite tra i Comuni convenzionati, in base ai criteri di votazione scelti all'art. 4 comma 3. Anche gli eventuali costi eccedenti il corrispettivo annuale dovranno essere autorizzati preventivamente dall'Assemblea e saranno poi ripartiti tra i Comuni facenti parte dell'ATEM con il medesimo criterio.

Articolo 11 (Organizzazione)

1. Il Comune di Casale Monferrato, quale Stazione Appaltante, si impegna a mettere a disposizione il personale tecnico ed amministrativo necessario per lo svolgimento delle funzioni assegnategli relativamente alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la gestione del contratto.
2. Il Comune di Casale Monferrato si impegna a fornire agli altri Comuni tutte le notizie richieste sull'andamento della procedura e a promuovere incontri con i Comuni per decisioni o scelte eventualmente necessarie in corso di procedura.

Articolo 12 (Durata e recesso)

1. La Convenzione rimarrà in vigore sino al termine del contratto di servizio.
2. Tenuto conto delle finalità della Convenzione ed al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dal presente accordo.

Articolo 13 (Obblighi di riservatezza e di esclusiva)

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione della presente Convenzione e della sua attuazione.
 2. Ciascuno degli Enti si impegna affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.
- Ai fini fiscali si precisa che la presente scrittura privata è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 - Tabella Allegato B) D.P.R.642/1972 e che la registrazione in misura fissa viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.).

COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto **“AMBITO TERRITORIALE ALESSANDRIA 1 – NORD APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE MODIFICATA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ”** in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, li 7/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DEBERNARDI geom. Livio

COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto **“AMBITO TERRITORIALE ALESSANDRIA 1 – NORD APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE MODIFICATA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ”** in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, li 7/04/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GRIGNOLIO Armanda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 14/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 19/01/2016

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
GILARDINO Camilla

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì, 14/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa